



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la  
Regione Trentino Alto Adige, in persona del dott. Aldo  
GIULIANI, ha pronunciato la seguente

N° 3/11.....SENTENZA
N° 78/09.....R.G.
N°.....CRON
N°.....REP.
<b>OGGETTO:</b>
<b>CODICE:</b>

- SENTENZA -

nella causa iscritta al n. 78/2009 R.G., promossa con ricorso depositato il  
4.8.2009 da

**AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI  
VIGOLO BASELGA**

rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Iob ed elett. dom.ta presso  
il di lui studio in Trento, via dei Paradisi 15/2

**ATTRICE**

contro

**COMUNE DI TRENTO**

rappresentato e difeso dall'avv. Angela Colpi ed elett. dom.to presso  
l'Avvocatura comunale in Trento, via Calepina 12

**CONVENUTO**

causa trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 18/02/2011 sulle  
seguenti

**CONCLUSIONI**

Per l'ATTRICE:

“come in memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c. dd. 23/09/10:

- come precisate in ricorso introduttivo e con condanna del Comune di Trento al rendiconto dell'amministrazione dei beni individuati nelle PT oggetto di causa -che ha svolto in mancanza del Comitato Asuc da ultimo ex art. 4, co. 3 lett. c, L.P. 6/05-, con indicazione di ogni singola operazione e rapporto relativo ai beni medesimi (sia per quelli gravati, che per quelli non gravati, e sia per quelli che sono ormai stati ceduti a terzi o semplicemente sgravati dal vincolo di uso civico) dalla data di subentro al Comune amministrativo di Vigolo Baselga ad oggi (ovvero alla data di costituzione dell'Asuc ricorrente), con indicazione delle risorse percepite (da individuarsi -pro tempore- ai sensi dell'art. 11 L.P. 6/05 ovvero delle L.P. precedenti) e delle modalità di impiego (da individuarsi -pro tempore- ai sensi dell'art. 10 L.P. 6/05 ovvero delle L.P. 2 precedenti: L. 1766/27, L.P. 1/51, 6/56 e 5/02).

In via istruttoria:

- come nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. dd. 23/09/10, 23/10/10, 12/11/10”.

Per il **CONVENUTO**:

“In via preliminare dichiaro inammissibile/improcedibile il ricorso per carenza di interesse - nonché per carenza di legittimazione passiva del Comune di Trento - nella parte in cui rivendica i seguenti beni:

in P.T. 128 C.C. SOPRAMONTE: p.ed. 257/1, 257/2 e pp.ff. 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571,- 2572, 2573, 3514, 3515, 3517/2, 3523, 3524, 3649/1, 3649/2, 3650, 3651, 3652, 3653, '3654, 3655, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3669,

3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3679, 3680, 3681/1, 3681/2 e 3684; - in P.T. 44 C.C. BASELGA: p.ed. 114/3 e pp.ff. 511, 870, 871, 872 e 873.

Infatti tali particelle sono già in proprietà della Frazione a seguito di decreto tavolare sub GN 3789/2009 del 17 luglio 2009.

Nel merito rigetti integralmente ogni domanda della ricorrente ed in particolare dichiara prive di pregio le istanze dell'ASUC volte all'accertamento dell'uso civico sui seguenti beni di proprietà comunale:

- a) **particelle in PT 50 C.C. Vigolo** (p.ed. 208/3, p.ed. 222, p.ed. 242, p.ed. 249, p.ed. 294, pp.ff. 75, 314/1, 431/1, 431/2, 946, 1008);
- b) **particelle in P.T. 44 C.C. BASELGA** (pp.ff. 124/1 e 124/2, con la servitù sub G.N. 6913/2003/1);
- c) **particelle in P.T. 128 C.C. SOPRAMONTE** (p. ed. 312 e 313).

Dichiari altresì, per tutti i beni oggetto delle pretese della ricorrente e non gravati da uso civico, la decadenza dell'azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1766/1927, trattandosi di beni non dichiarati al commissario sui quali non vi è l'esercizio dell'uso civico.

In via riconvenzionale accerti e dichiara l'estinzione del vincolo di uso civico sulla p.ed. 310 e sulle pp.ff. 438 e 439 in C.C. Vigolo in ragione dell'avvenuta realizzazione su di esse di un'opera pubblica di proprietà comunale (nella fattispecie il centro sportivo Trilacum) a beneficio della generalità degli abitanti. Ciò con sentenza che costituisca titolo idoneo alla cancellazione tavolare dell'annotazione del vincolo di uso civico.



In via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze avversarie e di rigetto della citata domanda riconvenzionale, si chiede che il Comune di Trento sia tenuto indenne delle spese sostenute per la realizzazione del centro sportivo in parola”.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Va dichiarata *in limine* la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dell'Amministrazione Separata dei beni di Uso Civico (ASUC) di Vigolo Baselga relativa ai seguenti beni soggetti ad uso civico, la cui proprietà, con decreto tavolare *sub* G.N. 3789/2009, è stata intavolata al nome della Frazione di Vigolo Baselga (doc. 5-convenuto):

in P.T. 128 C.C. SOPRAMONTE: p.ed. 257/1, 257/2 e pp.ff. 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571,- 2572, 2573, 3514, 3515, 3517/2, 3523, 3524, 3649/1, 3649/2, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3679, 3680, 3681/1, 3681/2 e 3684;

in P.T. 44 C.C. BASELGA: p.ed. 114/3 e pp.ff. 511, 870, 871, 872 e 873.

Ogni interesse dell'ASUC all'accertamento della proprietà è all'evidenza venuto meno per effetto di tale iscrizione, considerato che la controparte, cui si deve la proposizione della relativa domanda tavolare, non ha avanzato alcuna contestazione al riguardo, riconoscendo espressamente l'appartenenza dei beni al demanio civico della frazione di Vigolo Baselga.

Né può rinvenirsi un residuo interesse dell'attrice alla decisione al fine di individuare l'esatta denominazione del soggetto titolare della proprietà,

essendo da un lato corretta l'intestazione alla Frazione di Vigolo Baselga, quale soggetto giuridico che rappresenta e raggruppa gli interessi dei *cives* della comunità frazionale, ed avendo d'altro lato la stessa ASUC, in precedenza, richiesto ed ottenuto identica intestazione tavolare dei beni iscritti in P.T. 942 C.C. Sopramonte (doc. 13a-attrice).

Venendo all'esame del merito, si osserva in primo luogo che il Comune di Trento non contesta specificamente l'appartenenza alla Frazione di Vigolo Baselga della maggior parte dei beni tuttora iscritti in P.T. 50 C.C. Vigolo (dopo il citato decreto tavolare G.N. 3789/2009), a carico dei quali risulta annotato il vincolo di uso civico *sub* G.N. 602/1941.

E' altrettanto incontestato il titolo di accertamento dell'uso civico gravante sui beni in oggetto, da rinvenirsi nel decreto del R. Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Province di Trento e di Bolzano di data 15.11.1940, che espressamente dichiarò l'appartenenza delle terre contenute nell'elenco ad esso allegato "... alla frazione di Vigolo con natura di terre di uso civico" (doc. 8-attrice, doc. 7-convenuto).

La controversia riguarda -sul punto- solo la p.ed. 310 (catastalmente eretta previa estinzione delle pp.ff. 440, 441 e 442) e le pp.ff. 438 e 439, in relazione alle quali il Comune pretende di conservare l'intavolazione della proprietà, proponendo in via riconvenzionale domanda di accertamento dell'estinzione del vincolo di uso civico in ragione dell'avvenuta realizzazione su di esse di un'opera pubblica di proprietà comunale (nella fattispecie, il centro sportivo Trilacum) a beneficio della generalità degli abitanti e su richiesta della stessa comunità frazionale.



Premesso che i diritti di uso civico sono caratterizzati dall'indisponibilità e dall'imprescrittibilità, con la conseguenza che il loro mancato esercizio da parte dei titolari o la variazione di destinazione delle terre ad essi assoggettate non ne determinano, di per sé, la cessazione e l'estinzione, si rileva che il Comune di Trento chiede a questo Commissario di "regolarizzare l'utilizzazione in atto di beni di uso civico", richiamando le disposizioni di cui agli artt. 16, comma 3, lett. c) (che ammette l'estinzione del vincolo, con deliberazione dell'organo competente all'amministrazione del bene, per consentire la realizzazione, a beneficio della generalità degli abitanti della frazione o del comune, di opere pubbliche) e 21 (che prevede la regolarizzazione da parte della Provincia autonoma di Trento delle utilizzazioni in atto dei beni di uso civico relativamente a situazioni di fatto riconducibili anche alle fattispecie previste dal citato art. 16), L. prov. 14.6.2005, n. 6, recante nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico (cfr. il "controricorso" del convenuto dep. il 6.11.2009, pag. 22): poiché le funzioni del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, previste *in subiecta materia* dall'art. 29, L. 16.6.1927, n. 1766, sono limitate all'accertamento in sede giurisdizionale dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico nonché della qualità demaniale del suolo, senza alcuna residuale attribuzione di carattere amministrativo inerente le variazioni d'uso dei beni d'uso civico, la sospensione o l'estinzione del relativo vincolo ovvero la regolarizzazione di pregresse utilizzazioni d'uso, la domanda del Comune va dichiarata inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, trattandosi di attività spettante esclusivamente alla P.A., cui



competete la valutazione dell'esistenza dei presupposti per concedere il provvedimento richiesto.

Ribadita la natura e l'ambito oggettivo delle funzioni giurisdizionali del commissario regionale, va altresì dichiarata l'inammissibilità (spettando la giurisdizione, in questo caso, al giudice ordinario) della domanda riconvenzionale subordinata con cui il Comune di Trento chiede di essere tenuto indenne delle spese sostenute per la realizzazione del centro sportivo.

Ciò posto, atteso che le frazioni -pur costituendo circoscrizioni amministrative del Comune prive, in generale, di alterità soggettiva rispetto a quest'ultimo- possono essere titolari di beni di proprietà od uso collettivo (cfr. *e pluribus* Cass. 23.12.1994, n. 11127), tutti i predetti immobili (meglio indicati in dispositivo), in forza dell'incontestato titolo giuridico poc'anzi menzionato, vanno riconosciuti come appartenenti alla Frazione di Vigolo Baselga.

E' appena il caso di aggiungere che in questa sede di cognizione contenziosa non osta a tale pronuncia l'intavolazione della proprietà al nome del Comune di Trento, in luogo del Comune di Vigolo Baselga, ordinata con decreto tavolare G.N. 679/1970 (*sub* doc. 9-attrice), poiché quell'iscrizione fu la mera conseguenza dell'aggregazione amministrativa del Comune di Vigolo Baselga nel territorio del Comune di Trento, senza alcun previo accertamento, con efficacia di giudicato, della situazione dominicale dei beni. Ulteriore controversia riguarda gli altri beni, già iscritti in detta P.T. 50 C.C. Vigolo ed escorporati dalla stessa con il decreto tavolare sopra menzionato, che ne ha ordinato l'incorporazione in parte nella P.T. 555 ed in parte nella



P.T. 572 C.C. Vigolo: p.ed. 208/3, p.ed. 222, p.ed. 242, p.ed. 249, p.ed. 294, pp. ff. 75, 314/1, 431/1, 431/2, 946, 1008.

Si tratta di immobili sui quali non è tavolarmente annotato il vincolo di uso civico e che non risultano compresi nell'elenco allegato al menzionato decreto commissariale del 15.11.1940.

L'attrice, al riguardo, non ha fornito la prova né dell'esistenza dei diritti d'uso civico né del titolo di proprietà in favore della Frazione di Vigolo Baselga, dovendosi ribadire l'inammissibilità, per assoluta genericità, dei mezzi di prova orale dedotti in fase istruttoria. Ciò priva in radice di rilievo ogni questione -anche di asserita costituzionalità di disposizioni della legge tavolare e della citata L. prov. 6/2005- relativa alla capacità delle frazioni di essere proprietarie di beni non soggetti al vincolo, non senza considerare che tale materia, ove si prescindia dall'esistenza, natura ed estensione di diritti di uso civico, non rientrerebbe nella giurisdizione del commissario regionale.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle pp. ff. 124/1 e 124/2, già iscritte in P.T. 44 C.C. Baselga, dalla quale sono state escorporate con il più volte citato decreto tavolare G.N. 3789/2009, che ne ha altresì ordinato l'incorporazione, sempre al nome del Comune di Trento, nella P.T. 496.

La stessa ASUC attrice, peraltro, dà atto (vedi la "memoria conclusionale", pag. 9) che l'acquisto dei terreni in oggetto si è perfezionato dopo la pronuncia del decreto commissariale del 15.11.1940 (che pertanto non li contempla). Né può farsi derivare il vincolo di uso civico dalla mera anteriorità della sua resa in evidenza nel foglio A2 dell'originaria P.T. 44 C.C. Baselga (doc. 5-attrice), giacché tale evidenza si riferiva al solo I corpo





tavolare, nella consistenza desumibile dal decreto commissariale di assegnazione, mentre la p.f. 124, poi frazionata nelle pp. ff. 124/1 e 124/2, venne a costituire il II corpo tavolare della partita, cui quell'evidenza tavolare era estranea.

Lo stesso (*mutatis mutandis*) dicasi per le p.ed. 312 e 313 C.C. Sopramonte, già iscritte in P.T. 128 ed incorporate in P.T. 2438 con il noto decreto tavolare.

La loro natura di beni appartenenti al demanio civico della Frazione di Vigolo Baselga non è determinata, di per sé, dalla destinazione a caseificio (c.d. "malga Vigolo") e relativa stalla né dal fatto che tali edifici siano in concreto circondati da terre vincolate ad uso civico.

Dall'esame della documentazione tavolare storica, al contrario, si desume che sin dall'epoca della pronuncia del citato decreto commissariale di assegnazione delle terre di uso civico si escluse l'appartenenza dei beni in oggetto al demanio frazionale, poiché essi erano già iscritti nel libro fondiario al nome del (l'allora amministrativamente autonomo) Comune di Vigolo (ciò che ne dimostra l'antecedente esistenza) e, in forza del decreto tavolare G.N. 602/1941 (fondato sul decreto commissariale), vennero a formare un II corpo tavolare, sul quale non fu reso evidente il vincolo, riconosciuto dal R. Commissario solo sui terreni iscritti nella stessa P.T. 128 (vedi doc. 6-attrice, *sub* foglio A2, poste 1 e 2).

La domanda di accertamento dell'esistenza degli usi civici e della proprietà in capo alla comunità frazionale di Vigolo Baselga in relazione ai beni di cui sopra dev'essere dunque rigettata.



Per considerazioni analoghe a quelle svolte in precedenza, a proposito della domanda riconvenzionale subordinata del convenuto, va dichiarata l'inammissibilità dell'ulteriore domanda di rendiconto proposta dall'attrice. Le parziali soccombenze reciproche giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

### P. Q. M.

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Trentino Alto Adige, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. Dichiaro la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dell'ASUC di Vigolo Baselga relativa ai seguenti beni:

in P.T. 128 C.C. SOPRAMONTE: p.ed. 257/1, 257/2 e pp. ff. 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571,- 2572, 2573, 3514, 3515, 3517/2, 3523, 3524, 3649/1, 3649/2, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3679, 3680, 3681/1, 3681/2 e 3684;

in P.T. 44 C.C. BASELGA: p.ed. 114/3 e pp. ff. 511, 870, 871, 872 e 873.

2. Dichiaro che i seguenti beni, assoggettati ad uso civico, appartengono alla Frazione di Vigolo Baselga:

in P.T. 50 C.C. VIGOLO: p.ed. 310, p.f. 69, p.f. 143, p.f. 217, p.f. 248/1, p.f. 248/2, p.f. 251/1, p.f. 251/3, p.f. 252/1, p.f. 252/2, p.f. 253/1, p.f. 263, p.f. 336, p.f. 416, p.f. 433, p.f. 438, p.f. 439, p.f. 654, p.f. 672, p.f. 791, p.f. 792, p.f. 794, p.f. 795, p.f. 796, p.f. 845, p.f. 846, p.f. 855, p.f. 897, p.f. 898, p.f.

899, p.f. 904, p.f. 947, p.f. 948, p.f. 949, p.f. 998, p.f. 1006, p.f. 1007, p.f. 1009/1, p.f. 1134, p.f. 1136, p.f. 1137, p.f. 1145, p.f. 1150, p.f. 1151, p.f. 1153, p.f. 1154, p.f. 1155, p.f. 1156, p.f. 1190, p.f. 1200, p.f. 1206, p.f. 1209/2, p.f. 1240.

3. Rigetta la domanda dell'ASUC di Vigolo Baselga avente ad oggetto i seguenti beni:

in C.C. VIGOLO: p.ed. 208/3, p.ed. 222, p.ed. 242, p.ed. 249, p.ed. 294, pp.ff. 75, 314/1, 431/1, 431/2, 946, 1008;

in C.C. BASELGA: pp.ff. 124/1 e 124/2;

in C.C. SOPRAMONTE: p.ed. 312 e p.ed. 313.

4. Dichiarò l'inammissibilità, per difetto assoluto di giurisdizione del Commissario adito, della domanda riconvenzionale principale del convenuto e l'inammissibilità, per difetto di giurisdizione del Commissario adito, spettando la medesima al giudice ordinario, della domanda riconvenzionale subordinata del convenuto e della domanda di rendiconto dell'attrice.

5. Compensa integralmente le spese di giudizio.

Così deciso in Trento, li 20/06/2011.

**Il Cancelliere**  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(dott. R. Uderzo)

**Il Commissario**

dott. Aldo GIULIANI -

Depositata in cancelleria oggi 20 GIU. 2011

**Il Cancelliere**  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(dott. R. Uderzo)